

REGOLAMENTO

Recante la disciplina per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 30/2020

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO	l' art 45 comma 2 lett. d del D.I. 129/2018;
VISTO	l'art 38 D.I. 129/2018;
VISTI	gli artt.10 e 96 D.lvo 297/94 (Testo Unico della Scuola) Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche
VISTA	la L. 23 del 1996
VISTO	l'art. 21 della L. 59/97 (Autonomia Scolastica)
VISTO	gli artt 8-9 del D.P.R. 275/99, (Autonomia scolastica)
CONSIDERATO	la convenzione tra la provincia di Ferrara e le scuole d'istruzione secondaria di secondo grado della provincia per la concessione in uso temporaneo a terzi di locali scolastici rif. Prot. 44/2018
RITENUTA	l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici

Con voti unanimi espressi in termini di legge

DELIBERA

di adottare il seguente Regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici dell'IIS Remo Brindisi.

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

1.1 L'utilizzo delle strutture e dei locali scolastici e delle attrezzature e beni ivi contenuti da parte di terzi deve essere:

- compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- non interferente con le attività didattiche;
- temporaneo
- tale da favorire i rapporti tra l'istituzione scolastica e il contesto sociale, culturale ed economico del territorio locale e le interazioni con il mondo del lavoro.

1.2 Ogni richiesta di attività proposta da parte di Enti/organismi/persona esterne alla scuola dovrà essere motivata e rivolta al Dirigente scolastico con congruo anticipo rispetto alla data richiesta per la concessione

La domanda di concessione dovrà indicare:

- Il soggetto richiedente;
- Il soggetto responsabile, con allegata copia del documento d'identità;
- data o periodo ed orario per il quale è richiesto l'uso dei locali;
- programma delle attività che saranno svolte;
- accettazione del presente regolamento;

- estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile;
- il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali, quale referente.

1.3 Il Dirigente scolastico risponderà per iscritto, autorizzando l'uso dei locali o negandolo con apposita motivazione.

1.4 Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, verrà sottoscritta apposita convenzione che prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; le circostanze per procedere a eventuale revoca della convenzione.

Art. 2

CRITERI DI CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

I locali scolastici sono primariamente destinati ad attività:

2.1 pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività compatibili con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti dell'istituzione medesima.

2.2. che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica.

2.3 che favoriscono i rapporti fra istituzione scolastica, il territorio e il mondo del lavoro

L'attività svolta dai concessionari non deve interferire con le attività proprie della scuola e non deve recare pregiudizio alcuno al buon funzionamento dell'Istituto né operare in conflitto di interesse alcuno

Art. 3

RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE

3.1 L'istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a cose o persone e/o per materiali o oggetti lasciati incustoditi al termine delle attività durante il periodo della concessione dei locali.

3.2. I firmatari assumono in solido con l'Ente/Organizzazione che rappresentano la responsabilità della corretta conservazione e utilizzo dei locali e delle attrezzature oggetto della concessione; i danni eventuali verificatisi nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto della concessione sono a loro carico.

3.3. L'istituto Remo Brindisi non fornisce al concessionario alcuna forma di copertura assicurativa; pertanto nulla ha a pretendere dall'Istituto in caso di infortuni che si verificano durante il periodo della concessione.

Art. 4

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

4.1. Il concessionario ha l'obbligo di:

- stipulare con l'istituzione scolastica una apposita convenzione;
- assumere incarico di custodia dei locali ricevuti;
- sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali;
- indicare il responsabile dell'uso dei locali;

- prendere visione e osservare le normative e i regolamenti vigenti nel nostro istituto;
- adottare le di misure definite dalle normative in materia di salute e sicurezza, antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- adottare e rispettare il piano di emergenza di Istituto;
- lasciare i locali in ordine e puliti;
- segnalare tempestivamente qualsiasi malfunzionamento/guasti/anomalie/danni di attrezzature e/o locali;
- custodire e rispettare la destinazione d'uso dei locali;
- avere una copertura assicurativa idonea;
- non concedere in sub-concessione i locali/attrezzature.

Art. 5

FASCE ORARIE DI UTILIZZO.

5.1 L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente in orari non interferenti con ordinarie attività scolastiche ma, di norma, solo contestualmente allo svolgimento di attività istituzionali. Negli altri casi la concessione potrà aver luogo solo nel caso in cui i canoni stabiliti siano remunerativi dei costi aggiuntivi di cui verrebbe gravata la provincia per l'attivazione di impianti, secondo quanto previsto dalla convenzione tra la provincia di Ferrara e le scuole d'istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 6

DIVIETI PARTICOLARI

- Nei locali scolastici e nelle pertinenze è fatto assoluto divieto di fumare;
- è vietato accedere ad aree/locali a meno di autorizzazione rilasciata dal DS dell'IIS Remo Brindisi;
- è vietato sub concedere l'uso anche parziale dei locali oggetto della concessione;
- è vietato installare strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica;
- è vietato modificare parti o componenti di impianto sulle attrezzature messe a disposizione;
- è vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dall'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio e delle attrezzature ivi contenute;
- è vietato utilizzare attrezzature e materiali della scuola per le quali non esista;
- è vietato superare la capienza massima di persone consentita nei locali;
- è vietato l'ostruzione delle vie, percorsi, uscite di esodo con qualsiasi materiale.

Art. 7

CANONE DI CONCESSIONE

7.1 A fronte della concessione dei locali sono previste le seguenti quote da versare all'istituto entro un mese dalla sottoscrizione della convenzione.

Aula Magna	Euro 100,00/giorno di attività
Aula comune	Euro 50,00/giorno di attività
Laboratorio di Informatica	Euro 100,00/giorno di attività
Altri laboratori	Euro 150,00/giorno di attività
Eventuale copertura costi custodia e pulizia /sorveglianza personale collaboratore scolastico; Ore aggiuntive di servizio come da CCNL Scuola vigente pari a Euro 16,60/ora di servizio del Personale Collaboratore Scolastico	
Compenso forfetario per il Personale Amministrativo che curerà gli aspetti burocratici collegati pari a Euro 50,00	

7.2 Eventuale copertura costi utilizzo materiali di laboratorio supplementari rispetto all'uso delle sole attrezzature sono da quantificare in apposita convenzione con delibera del Consiglio di Istituto.

7.3 Rimarranno a carico del concessionario le spese di pulizia dei locali e, quando dovuta, di sorveglianza.

7.4 Per le concessioni che prevedono un utilizzo prolungato di locali (per più giorni la settimana e per più settimane) i canoni sono ridotti fino al 50% solo se effettuate a favore di soggetti non aventi fini di lucro.

Art 8

CONCESSIONE GRATUITA

8.1 Le condizioni per concedere i locali a titolo gratuito sono disciplinate dalla "Convenzione tra la provincia di Ferrara e le scuole d'istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Ferrara per la concessione in uso temporaneo a terzi di locali scolastici". Rif prot n. 44/2018, scadenza 31/08/2022.

Art. 9

DECADENZA, REVOCA, RECESSO

9.1 Il mancato utilizzo dei locali e/o attrezzature per un congruo tempo (un terzo del tempo previsto) dalla sottoscrizione della concessione, comporta la decadenza della stessa.

9.2 La violazione o il mancato rispetto delle clausole di cui al presente regolamento, della normativa vigente o la carenza di sicurezza comportano la revoca immediata della concessione dei locali e attrezzature. La revoca delle concessioni può essere anche richiesta dalla Provincia per le stesse ragioni.

9.3 La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.